



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 18/8 del 18.5.2023**

**Indirizzi operativi per le attività preparatorie e per lo svolgimento delle sedute della Giunta regionale.**

### **Indice**

- Art. 1 - Riunioni della Giunta**
- Art. 2 - Ordine del giorno**
- Art. 3 - Presentazione delle proposte di deliberazione**
- Art. 4 - Modifica delle proposte di deliberazione**
- Art. 5 - Verifica preliminare delle proposte di deliberazione**
- Art. 6 - Esame delle proposte di deliberazione non iscritte all'ordine del giorno**
- Art. 7 - Predisposizione delle proposte di deliberazione**
- Art. 8 - Contenuto delle proposte di deliberazione**
- Art. 9 - Proposte di deliberazione concernenti nomine in enti, agenzie, società e altri organismi**
- Art. 10 - Proposte di deliberazione concernenti disegni di legge e proposte di regolamento**
- Art. 11 - Pubblicazione delle deliberazioni approvate dalla Giunta**

Il presente documento sostituisce integralmente i seguenti atti deliberativi nonché le circolari concernenti l'argomento in oggetto (Delib.G.R. n. 43/1 del 30.11.1999, Delib.G.R. n. 32/1 del 5.9.2003, Delib.G.R. n. 27/4 del 9.6.2009, circolari n. 1 del 22.1.2003, n. 2 del 30.7.2004 e n. 3 del 22.12.2004), Delib.G.R. n. 6/10 del 2.2.2016, Delib.G.R. n. 4/7 del 17.1.2017 e Delib.G.R. n. 10/18 del 16.3.2023).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **Art. 1**

### **Riunioni della Giunta**

1. La Giunta regionale si riunisce, ordinariamente, nella giornata del giovedì di ogni settimana, con inizio alle ore 12.00, in presenza.
2. Il Presidente, anche su richiesta degli Assessori, può convocare la Giunta in giornate differenti qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità.
3. La Giunta è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dall'Assessore più anziano presente in Giunta.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte dalla metà più uno dei componenti della Giunta.
5. Il Presidente, qualora non possano prendervi parte per eccezionali e motivati impedimenti, autorizza uno o più Assessori a partecipare alle singole riunioni di Giunta in videoconferenza o con modalità analoghe, ovvero autorizza l'intera seduta in videoconferenza.

## **Art. 2**

### **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno della Giunta è approvato dal Presidente e, unitamente alla data e ora di convocazione della seduta, viene notificato ai membri della Giunta e agli Uffici di Gabinetto attraverso il portale Borsa di Giunta Digitale (BGD).

## **Art. 3**

### **Presentazione delle proposte di deliberazione**

1. Le proposte di deliberazione devono essere trasmesse secondo le modalità previste dal sistema BGD entro il martedì antecedente la seduta della Giunta.
2. Le proposte di deliberazione, per poter essere iscritte all'ordine del giorno, devono essere preventivamente corredate, a cura della Direzione generale proponente, delle intese, dei concerti e dei pareri di merito così come previsto dal sistema BGD. In mancanza, la proposta non sarà iscritta all'ordine del giorno della Giunta.
3. Le proposte di deliberazione di atti di programmazione economica devono essere corredate del parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 nonché, per quelle rientranti nella programmazione unitaria, del parere di coerenza dell'Autorità di gestione competente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### **Art. 4**

##### **Modifica delle proposte di deliberazione**

1. Qualora, dopo la trasmissione ai sensi dell'art. 3, si renda necessaria la modifica del testo della proposta di deliberazione, l'Assessorato interessato può:
  - a) annullare la trasmissione della proposta, non ancora iscritta all'ordine del giorno, effettuare le modifiche e integrazioni e trasmettere nuovamente la proposta di deliberazione;
  - b) nel caso di proposte già iscritte all'ordine del giorno, l'Assessorato interessato può effettuare le modifiche o integrazioni tramite l'Ufficio della Segreteria della Giunta.

#### **Art. 5**

##### **Verifica preliminare delle proposte di deliberazione**

1. Sulle proposte di deliberazione presentate secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 3 e 4, la Direzione generale della Presidenza effettua la verifica della completezza della documentazione prevista e, qualora lo ritenga necessario, può chiedere all'Assessorato competente modifiche e integrazioni alle medesime proposte.
2. Le proposte di deliberazione, a seguito della verifica di cui al punto precedente, sono proposte al Presidente per l'inserimento nell'ordine del giorno della seduta di Giunta.
3. Qualora si ravvisi la necessità di apportare modifiche o correzioni non sostanziali alle proposte di deliberazione, le stesse possono essere comunque proposte per l'inserimento all'ordine del giorno. Le eventuali modifiche o correzioni sono trasmesse all'Ufficio della Segreteria della Giunta entro la giornata precedente la seduta della Giunta, ovvero il mercoledì per le sedute convocate il giovedì.

#### **Art. 6**

##### **Esame delle proposte di deliberazione non iscritte all'ordine del giorno**

1. La Giunta regionale esamina e discute esclusivamente argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente può, in casi di urgenza, ammettere alla discussione proposte di deliberazioni non inserite nell'ordine del giorno riguardanti questioni non differibili presentate dagli Assessori competenti prima dell'inizio della seduta.
3. Il Presidente, prima dell'inizio della seduta, informa i componenti della Giunta della proposta di deliberazione di cui al comma 2 che potrà essere discussa nella stessa seduta, a conclusione dell'esame delle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **Art. 7**

### **Predisposizione delle proposte di deliberazione**

La proposta di deliberazione è predisposta attraverso il sistema BGD e deve contenere i seguenti elementi:

1. l'oggetto della proposta;
2. la tipologia, scegliendo fra le tipologie standardizzate e selezionabili nella Borsa di Giunta Digitale:
  - standard;
  - nomina;
  - programmazione economica;
  - finanziamenti;
  - disegni di legge;
  - costituzione in giudizio;
  - transazioni;
  - informativa;
  - atto di indirizzo;
  - variazione di bilancio;
  - approvazione definitiva;
  - approvazione definitiva senza osservazioni;
  - fondo per lo sviluppo e la coesione;
  - proposte di regolamento.
3. le categorie o materie di pertinenza della proposta.

## **Art. 8**

### **Contenuto delle proposte di deliberazione**

1. La proposta di deliberazione è predisposta secondo i seguenti criteri:
  - a) oggetto: l'oggetto o titolo della proposta di deliberazione deve indicare in modo breve, chiaro e univoco la finalità e indicare il tema specifico della proposta, i riferimenti normativi e gli estremi di precedenti deliberazioni cui la proposta si colleghi in modo rilevante;
  - b) premessa: la premessa espone in maniera semplice e comprensibile dal cittadino le motivazioni di fatto e di diritto che determinano la proposta;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) contenuto: il contenuto della parte propositiva deve essere illustrato in maniera semplice, compiuta e puntuale, e, ove necessario, deve contenere l'indicazione della partizione organizzativa competente; occorre evitare per quanto possibile la presenza nel testo della proposta di abbreviazioni che non siano di notoria conoscenza e di facile comprensione; dovrà comunque essere previsto che le denominazioni, di seguito indicate con abbreviazioni o acronimi, siano, all'inizio del testo del deliberato, espressi in modo esteso;
- d) deliberato: nella parte deliberativa, il dispositivo deve essere formulato in modo che sia facilmente individuata la volontà espressa dalla Giunta e deve indicare le Missioni e i Programmi (ed eventualmente il capitolo ed il centro di responsabilità) di riferimento nel caso in cui la deliberazione determini una spesa;  
  
Vanno, altresì, indicate le disposizioni conseguenti al deliberato stesso (a titolo di esempio, mandato ad attuare la deliberazione, pubblicazioni, invio eventuale alle competenti Commissioni del Consiglio regionale, alla Commissione europea);
- e) allegati: ciascun allegato deve avere una propria numerazione e contenere nella prima pagina la dicitura "Allegato n. \_\_\_ alla Delib.G.R. n. \_\_\_ del \_\_\_".

## Art. 9

### **Proposte di deliberazione concernenti nomine in enti, agenzie, società e altri organismi**

1. Le proposte di deliberazione relative alla nomina di organi in enti, agenzie, società, consorzi, comitati e altri organismi nonché di commissari di competenza del Presidente, della Giunta e degli Assessori devono essere trasmesse corredate dei seguenti documenti:
  - a) curriculum vitae del candidato;
  - b) dichiarazione da parte del candidato dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi della normativa vigente, da rendersi secondo l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione regionale;
  - c) dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, in caso di nomina di componente del collegio sindacale o collegio dei revisori dei conti;
  - d) autorizzazione della amministrazione pubblica di appartenenza, in caso di nomina di dipendente pubblico, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  - e) comunicazione dell'avvenuta verifica da parte delle Direzioni generali proponenti della documentazione prodotta dal candidato di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. La mancata trasmissione, in allegato alla proposta di deliberazione, di tale documentazione comporta l'impossibilità di iscrizione all'ordine del giorno della proposta, salvo diversa indicazione del Presidente.
3. Qualora la nomina dovesse essere formulata direttamente nel corso della seduta della Giunta,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

la proposta di deliberazione deve dare atto che gli effetti della nomina sono sospensivamente condizionati alla positiva verifica, da parte dell'Assessorato proponente, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa.

La documentazione di cui al punto 1, lettere a), b), c) e d), unitamente alla comunicazione della positiva verifica di detta documentazione (lettera e), deve essere trasmessa alla Direzione generale della Presidenza e, ove previsto, all'organo competente all'adozione del relativo decreto.

## Art. 10

### **Proposte di deliberazione concernenti disegni di legge e proposte di regolamento**

1. La Giunta regionale approva disegni di legge e proposte di regolamento da presentare al Consiglio regionale.
2. Nell'elaborazione delle proposte normative di cui al punto 1, la Giunta regionale assicura, per il tramite della Direzione generale della Presidenza, il rispetto dei principi di chiarezza e semplicità di formulazione e delle regole di tecnica legislativa indicate nel manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", ultima edizione, elaborato dall'Osservatorio legislativo interregionale.
3. In attuazione della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento sono iscritti all'ordine del giorno della Giunta regionale a condizione che siano presenti:
  - a) l'articolato;
  - b) la relazione illustrativa;
  - c) la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari;
  - d) la relazione di analisi tecnico normativa (ATN);
  - e) il parere sulla copertura finanziaria della Direzione generale dei Servizi Finanziari;
  - f) la relazione sull'analisi di impatto della regolazione (AIR), se prevista;
  - g) la relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2016;
  - h) l'elenco degli oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016.
4. Il Presidente e gli Assessori predispongono gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento eventualmente avvalendosi della collaborazione della Direzione generale della Presidenza:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) per la stesura dell'articolo;
  - b) per l'esame preliminare dell'articolo predisposto.
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2016, tutti gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento presentati per l'approvazione della Giunta regionale sono corredati dalla relazione di analisi tecnico normativa (ATN).
  6. Prima dell'iscrizione all'ordine del giorno della Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori trasmettono gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento, in formato editabile, tramite il portale Borsa di Giunta Digitale (BGD), alla Direzione generale della Presidenza, al fine della predisposizione della relazione di analisi tecnico normativa (ATN).
  7. La Direzione generale della Presidenza redige la relazione di analisi tecnico normativa (ATN) e la inserisce nel portale Borsa di Giunta Digitale (BGD) entro il termine di quindici giorni dall'inserimento dello schema del disegno di legge o della proposta di regolamento, salvo che la Direzione generale della Presidenza medesima non rappresenti la necessità di un supplemento di istruttoria, per la particolare complessità della materia.
  8. Il componente della Giunta regionale competente trasmette, contestualmente alla richiesta di analisi tecnico normativa (ATN), le richieste di parere sulla bozza di norma di copertura finanziaria e la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari alla Direzione generale dei Servizi Finanziari dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.
  9. È fatto salvo quanto ulteriormente previsto nelle "Direttive sul procedimento normativo d'iniziativa della Giunta regionale", approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/1 del 23.1.2018.

## **Art. 11**

### **Pubblicazione delle deliberazioni approvate dalla Giunta**

1. Tutte le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate nel sito internet della Regione.
2. La Giunta può decidere, su espressa indicazione del proponente, per motivi riguardanti la tutela della riservatezza che alcune deliberazioni non vengano pubblicate in tutto od in parte nel sito internet della Regione.
3. Non vengono in ogni caso pubblicate le deliberazioni riguardanti atti di natura legale, transazioni e sanzioni disciplinari.